

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 10/2013

11 Marzo 2013 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

IN MANCANZA DI DANNO AZIENDALE E' ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE ABBANDONI IL POSTO DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 4197 DEL 20 FEBBRAIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 4197 del 20 Febbraio 2013**, ha dichiarato **illegittimo il licenziamento** comminato ad un **lavoratore che aveva abbandonato il posto di lavoro**, in quanto tale condotta non aveva provocato nocumento all'attività produttiva.

Nel caso in specie, la Corte di Appello di Potenza, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che **si era arbitrariamente allontanato dal luogo di lavoro**.

Invero, il contestato abbandono era stato **giustificato dal lavoratore che era ricorso alle cure mediche**, in conseguenza di un **infortunio all'occhio** subito sul luogo di

lavoro. La Corte territoriale aveva reputato **il licenziamento non proporzionato con la potenziale mancanza commessa.**

Avverso questa sentenza, **il datore di lavoro ha proposto ricorso** sostenendo, tra le altre motivazioni, la **volontarietà dell'abbandono** del posto di lavoro da parte del lavoratore, comportamento idoneo a porre in **dubbio la futura correttezza dell'adempimento.**

La Suprema Corte, investita del caso, ha preliminarmente evidenziato che la Corte potentina aveva puntualmente **accertato**, diversamente da quanto sostenuto dalla società, la veridicità dell'**infortunio sul lavoro occorso.**

Dacché, l'improvviso commiato del lavoratore si giustificava dallo **stato di urgenza.**

Pertanto, i Giudici di Piazza Cavour, nel rigettare il ricorso proposto, hanno avallato il *decisum* della Corte territoriale e **reputato il licenziamento irrogato non proporzionato** in considerazione della condotta posta in essere in **condizione di emergenza.**

La paventata arbitraria assenza, inoltre, era stata in qualche modo autorizzata dal diretto superiore e **non aveva determinato l'interruzione del ciclo produttivo;** ma soprattutto, **non era stata foriera di danno aziendale o anche solo di pericolo alle cose o alle persone.**

CONFIGURA IL REATO DI INGIURIA APOSTROFARE UNA COLLEGA DI LAVORO CON L'ESPRESSIONE "PORNODIVA".

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 8761 DEL 22 FEBBRAIO 2013

La Corte di Cassazione – V Sezione penale -, **sentenza n° 8761 del 22 febbraio 2013**, ha statuito che **commette il reato di ingiuria il lavoratore che, seppur in un clima "giocosso", dà della "pornodiva" alla collega.**

Nel caso *de quo*, un dipendente di Poste Italiane Spa veniva condannato, in I grado, al pagamento di una multa di euro 400,00, per il reato di ingiuria, per aver apostrofato una collega di lavoro con l'epiteto "pornodiva".

La Corte di Appello riformava la sentenza di prime cure assolvendo l'imputato.

Orbene, gli Ermellini, aditi dalla donna per dirimere i contrasti dei gradi di merito, hanno statuito che il comportamento del lavoratore, **sebbene esternatosi in un contesto di**

ilarità e leggerezza, fosse ben idoneo a configurare il reato di ingiuria atteso che **la lavoratrice, sorridente in un primo momento, aveva successivamente, e ripetutamente, palesato il proprio fastidio nei confronti dell'esuberanza del collega di lavoro.**

Pertanto i Giudici di piazza Cavour, nell'annullare la sentenza di appello, impugnata dalla lavoratrice, hanno rinviato gli atti alla Corte territoriale.

E' POSSIBILE ASSEGNARE AD UN LAVORATORE MANSIONI INFERIORI ALLA PROPRIA QUALIFICA PURCHE' NON SIANO PREVALENTI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 4301 DEL 22 FEBBRAIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 4301 del 22 Febbraio 2013**, ha confermato il principio secondo cui **è possibile l'adibizione a mansioni inferiori** del dipendente, **allorquando sia assicurato**, in modo prevalente, **l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza.**

La Corte di Appello di Cagliari, riformando la sentenza di primo grado, aveva respinto il ricorso formulato da un lavoratore, dipendente del Comune della stessa città, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell'ordine di servizio con cui era stata disposta la sua assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle dell'inquadramento iniziale.

La Corte del merito aveva ritenuto, difatti, che **le mansioni** di cui al predetto ordine di servizio, **ancorché dequalificanti, non erano inesigibili** giacché **non intaccavano lo svolgimento, in maniera prevalente, delle funzioni confacenti all'inquadramento del lavoratore.**

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso il lavoratore che ha basato i propri motivi di doglianza sulla **parziale privazione delle attività in precedenza affidate**, in ordine alle mansioni di terminalista, mercé le quali aveva accesso ai programmi gestionali, alla rete del Comune e ad internet. La palese dequalificazione non consentiva più al lavoratore l'utilizzo del proprio bagaglio professionale, amministrativo ed informatico.

La Suprema Corte, investita del caso, ha **rigettato le motivazioni proposte dal lavoratore** ed ha precisato che la Corte distrettuale, con motivazione coerente ed adeguata, ha ritenuto che **le mansioni** di cui all'ordine di servizio in esame, **non erano inesigibili** in quanto, **risolvendosi in adempimenti che implicavano un circoscritto**

impegno temporale, non intaccavano lo svolgimento prevalente delle mansioni confacenti all'inquadramento del lavoratore.

Il ricorrente, hanno ribadito gli Ermellini, non ha tenuto conto della specifica *ratio* posta a base della sentenza impugnata secondo la quale " **è legittima l'adibizione** a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio **allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente, l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza**".

LA C.T.U. ESPLORATIVA HA RILEVANZA PROBATORIA SE I FATTI CHE NE COSTITUISCONO L'OGGETTO POSSONO ESSERE ACCERTATI UNICAMENTE MERCE' LE COGNIZIONI TECNICHE DELL'AUSILIARE DEL GIUDICE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 2663 DEL 5 FEBBRAIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 2663 del 5 febbraio 2013**, ha riconosciuto **legittima l'ammissione della CTU esplorativa se oggettivamente necessaria quale unico mezzo di prova a disposizione del giudice per l'accertamento dei fatti in causa.**

Come noto, **la CTU non è un mezzo di prova, quanto piuttosto un mezzo di valutazione della prova già acquisita agli atti di causa.**

Il consulente tecnico, infatti, nella sua qualità di ausiliario del giudice, deve redigere una relazione cercando di rispondere nella maniera più precisa possibile al quesito formulato dal giudice, utilizzando gli elementi prodotti in giudizio dalle parti.

Nel caso, invece, della c.d. "***CTU esplorativa***" il consulente, per rispondere al quesito formulato dal giudice, è autorizzato a raccogliere ogni elemento di prova disponibile (deve comunque trattarsi di fatti che non per forza devono essere provati solo dalle parti).

Nel caso esaminato dall'Organo nomofilattico, **i giudici di merito avevano accolto l'eccezione proposta dalla parte interessata circa la irrilevanza della CTU esplorativa** perché non legata ad alcun quesito giudiziale né ad alcun elemento di prova.

Questa tesi non è stata però condivisa dagli **Ermellini** che, con la sentenza *de qua*, **hanno statuito che la CTU possa acquistare rilevanza probatoria.**

In particolare, ***i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto valida la deroga al principio generale del divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con***

l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al C.T.U. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, a condizione che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.

In nuce, la CTU deve considerarsi fonte oggettiva di prova quando ne formino oggetto situazioni di fatto accertabili solo in base a specifiche competenze di natura tecnica.

IL FISCO PUO' SINDACARE L'ENTITA' DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALLE SOCIETA' AI PROPRI AMMINISTRATORI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 3243 DEL 11 FEBBRAIO 2013

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 3243 dell'11 febbraio 2013**, con un *revirement*, **ha statuito che i compensi degli amministratori della società sono sindacabili da parte dell'Amministrazione finanziaria**, soprattutto quando appaiono "sproporzionati" e ingiustificati.

IL FATTO

Ad una società di capitali veniva notificato avviso di accertamento per IRAP e IRPEG a seguito disconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria di costi relativi a compensi corrisposti ai propri amministratori in quanto ritenuti "sproporzionati" e privi di ragioni economiche giustificative.

Risultata soccombente nei giudizi di merito, la società ricorreva per Cassazione.

Ebbene, nel confermare *il decisum* di merito, ***gli Ermellini***, con la sentenza *de qua*, **hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale rientrerebbe nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non sono state ravvisate irregolarità nella tenuta della scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa.** Ne deriva la possibilità per l'Ufficio di negare la deducibilità di un costo ritenuto inesistente o sproporzionato, non essendo lo stesso vincolato ai corrispettivi

indicati nelle delibere sociali o nei contratti (cfr. Cass. n. 9497 del 2008). Peraltro, ***i giudici nomofilattici, in tema d'imposte sui redditi, hanno statuito che incombe sul contribuente l'onere della prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza, nonché la diretta imputazione ad attività produttive di ricavi o all'oggetto dell'impresa*** (cfr. Cass. n. 4554 del 2010).

Si segnala, per completezza, che esistono sentenze di segno contrario, le quali non pongono alcuna limitazione alla deducibilità dei compensi degli amministratori, atteso che nessuna norma del nostro ordinamento giuridico ne fissa un tetto massimo (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 24957/2010, Cass. n. 28595/2008).

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE DIFFONDA ALL'ESTERNO LA NOTIZIA DELLA IMMINENTE CHIUSURA DELL'AZIENDA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 4859 DEL 27 FEBBRAIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 4859 del 27 febbraio 2013**, ha ritenuto **legittimo il licenziamento del dipendente che diffonda pubblicamente la notizia della imminente chiusura della società per la quale lavora**.

Nel caso *de quo*, un dipendente veniva licenziato, per giusta causa, per aver riferito, **a soggetti esterni all'azienda**, la notizia dell'approssimarsi della chiusura dello stabilimento ove prestava servizio.

La richiesta di reintegro, avanzata giudizialmente, dopo aver trovato accoglimento in I° grado, veniva successivamente respinta in appello.

Inevitabile il ricorso del lavoratore per Cassazione.

Orbene i Giudici dell'organo di nomofilachia, nell'avallare *in toto* il *decisum* della Corte territoriale, **hanno sottolineato come la notizia della chiusura dello stabilimento, diffusa da un soggetto "qualificato"** (*id*: dipendente da più di dieci anni), **fosse da ritenersi idonea ad arrecare un danno all'immagine dell'azienda stessa**.

Pertanto, **atteso che il comportamento del lavoratore aveva provocato una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario intercorrente fra le parti**, è stata confermata la legittimità dell'atto unilaterale di recesso.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.